



Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato

(Emanato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023)

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico, il trattamento economico, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della medesima legge n. 240/2010 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022.

Art. 2 Oggetto del contratto

1.L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

2.I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 3 Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sottoindicate tipologie contrattuali:

a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, di seguito denominati contratti "RTD-a".

L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-a", successivamente al 30 giugno 2022, è consentita, fino al 30 giugno 2025, fatta salva ulteriore proroga disposta per legge, secondo le seguenti specifiche:

- a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano;
- in attuazione delle misure previste dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 e, comunque, in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, utilizzando l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma (risorse interne al bilancio di Ateneo o, comunque, provenienti da soggetti esterni, ovvero fondi di diretta competenza MUR, fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali destinati alla politica di coesione, fondi dei programmi europei a gestione diretta, inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc., fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca).

Alle procedure e ai contratti RTD-a continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.

b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, di seguito denominati contratti "RTD-b". Le procedure finalizzate all'attivazione dei contratti di cui alla presente lettera sono indette, con la pubblicazione dei relativi bandi di selezione, entro il termine del 30 giugno 2023, fatta salva ulteriore proroga

disposta per legge e ferma restando la possibilità di continuare a reclutare RTD-b nei periodi di riferimento dei piani straordinari.

Alle procedure e ai contratti "RTD-b" continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.

c) contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, di seguito denominati contratti di ricercatori a tempo determinato in *tenure track* "RTT".

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico di:

- a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo allocate;
- b) fondi derivanti da specifici programmi di ricerca, di alta qualificazione, appositamente stanziati dal CNR, dal MUR o dall'Unione Europea;
- c) fondi erogati da altri soggetti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di convenzioni stipulate a norma dell'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 240/2010, i procedimenti per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, i cui oneri siano a carico dei fondi di cui al comma 2, lett. a), sono attivati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, l. 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lett. d), l. n. 240/2010. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi annuali. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

4. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti RTD-a, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, hanno importo e durata non inferiore a quella del contratto e devono prevedere, in alternativa, che:

- i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali al momento della stipula;
- ii) a garanzia di tutti gli oneri contrattuali, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta.

5. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti RTD-b e RTT, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 49/2012, hanno importo non inferiore al costo quindicennale dei posti di ricercatore e devono prevedere, in alternativa, che:

- i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri, al momento della stipula;
- ii) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali riferiti al primo triennio, al momento della stipula. Tale ente deve altresì impegnarsi ad ottenere il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il trattatista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010;
- iii) a garanzia degli oneri contrattuali del primo triennio, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta. Tale ente deve altresì impegnarsi ad ottenere il rilascio di ulteriore fideiussione, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il trattatista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo, e su parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 4 Contratti RTD-a - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. I contratti RTD-a hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242. Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. Nel rispetto di tale impegno, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti a tempo pieno possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.
6. I contratti RTD-a possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.
7. Nel caso di contratti RTD-a che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

Art. 5 Contratti RTD-b - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. I contratti RTD-b hanno durata triennale e non sono rinnovabili. Sono riservati a candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
2. È richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici oltre a quelli generali indicati al comma 1: l'aver usufruito di contratti RTD-a, ovvero l'aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero l'aver usufruito di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Per i settori interessati, per avvalersi del titolo di specializzazione medica quale requisito specifico, è necessario essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. Ai fini del computo del triennio di cui sopra, la durata dei contratti RTD-a e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata reciprocamente ovvero con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi degli artt. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri.
3. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Nel caso di contratti RTD-b che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

Art. 6 Contratti RTT - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. I contratti RTT hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. Nel rispetto di tale impegno, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti a tempo pieno possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Nel caso di contratti RTT che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

Art. 7 Programmazione

1. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti RTT in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università di Messina che emana il bando.
2. Fino al 31 dicembre 2026, fatta salva ulteriore proroga disposta per legge, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti RTD-a o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022.
3. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano, nella composizione allargata a tutti i Professori di ruolo e ai Ricercatori, in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione e deve indicare:
 - a) la tipologia di contratto da attivare;

- b) il settore concorsuale - e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, limitatamente alle richieste di contratti RTT;
- d) la eventuale riserva di cui al precedente comma 1;
- e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
- f) informazioni sui diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- g) il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- h) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- i) la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo;

4. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, esprime il proprio parere secondo i criteri generali definiti per la ripartizione delle risorse finanziarie e dei punti organico ai fini del reclutamento del personale docente, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione che delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato dall'Ateneo.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto RTD-b ovvero, per il titolare di contratto RTT, su istanza dell'interessato a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni del medesimo contratto, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, dal Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.

Art. 8 Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Università ed inviato al MUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (RTD-a, RTD-b, RTT) e il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per i contratti RTD-a e RTD-b;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, esclusivamente per i contratti RTT;
- d) il numero massimo - pari a 12 - di pubblicazioni da presentare;
- e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
- f) informazioni sui diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- g) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- h) la lingua straniera di cui sarà accertata l'adeguata conoscenza tramite una prova orale contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;

- i) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
 - j) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.
2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità telematiche previste dal bando.

Art. 9 Incompatibilità dei contratti di ricercatore a tempo determinato

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:
- a) con la titolarità di assegni di ricerca e di contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, l. n. 240/2010.
2. Non sono ammessi alle selezioni per la stipula di contratti RTD-a e RTD-b coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato di tipologia RTD-a e/o RTD-b presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 10 Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere individuati quale membro designato dal Consiglio di Dipartimento: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.

2. Gli ulteriori due commissari devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed inclusi nella lista dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della l. n. 240/2010, relativa al settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare della posizione messa a bando. Dalla predetta lista, disposta in ordine casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati i componenti della Commissione, dopo averne acquisito la disponibilità a seguito del sorteggio. In caso di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento individua il membro designato è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo. È esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che l'Ateneo dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione. Nei casi di rinunce, decesso o indisponibilità di commissari, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale per integrare la Commissione, o, altrimenti, nel caso di ulteriore mancanza, si attingerà alle liste del macrosettore, con riferimento, ove previsto, ai settori scientifico-disciplinari affini di cui all'Allegato "D" del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

3-bis. Ciascun membro della Commissione è tenuto a fornire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. - sia con gli altri componenti che con i candidati e una dichiarazione che qualifichi le tipologie di eventuali rapporti di collaborazione scientifica con i candidati.

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, dà atto a verbale dell'esistenza dell'apposita dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento; verifica, altresì, il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.

6. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale ipotesi, la Commissione non effettua la valutazione preliminare di cui ai commi precedenti, ferma restando la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e all'insussistenza delle cause di incompatibilità.

7. Tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sono espressamente invitati nella sede di svolgimento della discussione pubblica tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare e a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

8. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, per il cui svolgimento è richiesta la presenza in sede dei candidati. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

9. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio, espresso in centesimi, ai titoli (40/100) e a ciascuna delle pubblicazioni (60/100) presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

10. Nell'ipotesi in cui il numero dei candidati ammessi alla discussione sia pari o inferiore a sei, la Commissione, a seguito degli adempimenti di cui al comma precedente, redige un giudizio finale collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.

11. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica, si preferisca il collegamento telematico o in videoconferenza, è richiesta la presenza in sede di almeno un Commissario. Il Dipartimento che ha richiesto il posto dovrà assicurare la disponibilità dei locali e il necessario supporto tecnico, nonché l'adozione di canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti, di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

12. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, un punteggio di almeno 65 punti. La graduatoria rimane vigente secondo le modalità ed entro i limiti di efficacia temporale previsti dalla legge.

13. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, motivatamente richiesta ed eccezionalmente concessa dal Rettore. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne nominerà una nuova in sostituzione della precedente, secondo le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

14. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 Chiamata

1. La chiamata del vincitore è proposta dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce la data di presa di servizio.

Art. 12 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. Limitatamente alla tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lett. c, il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti con cui viene conclusa la procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto nei termini di cui al periodo precedente, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

3. Fino al 31 dicembre 2026, fatta salva ulteriore proroga disposta per legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In tale ipotesi, la

valutazione di cui al precedente art. 7, comma 5 ha luogo non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

4. Fino al 31 dicembre 2026, fatta salva ulteriore proroga disposta per legge, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022 e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

5. La presa di servizio è effettuata, nella data di decorrenza del contratto, presso la sede del Dipartimento di afferenza.

6. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

7. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

8. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art.13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo RTD-a è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo RTD-b e RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 14 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n.240/2010".

2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.

4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

5. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 15 Modalità di valutazione dell'attività svolta

1. Con riferimento alle procedure di proroga biennale dei contratti RTD-a di cui all'art. 4, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità e parametri individuati con decreto

ministeriale 24 maggio 2011, n. 242. Su proposta del Rettore, il Senato Accademico nomina un'apposita Commissione, composta da sei professori di prima e seconda fascia, nella misura di due, ove possibile, per ciascuna delle tre macroaree scientifico-disciplinari, di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo, la quale valuta il contrattista secondo i criteri fissati dagli Organi di Governo d'Ateneo alla luce di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale. La Commissione ha durata biennale.

2. Costituisce requisito indispensabile ai fini della nomina in Commissione, il superamento di almeno due delle soglie previste dalla normativa in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale. Relativamente ai professori di prima fascia, si fa riferimento alle soglie previste per i commissari, per i professori di seconda fascia, si fa riferimento alle soglie previste per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

Art.16 Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 18 Disposizioni finali

In casi eccezionali connessi alla tempistica di avvio e svolgimento di attività di ricerca a valere su finanziamenti esterni, il bando di selezione pubblica può prevedere una congrua riduzione dei termini prescritti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli espressamente determinati dalla legge. Il termine ridotto non può, comunque, essere inferiore a un terzo di quello originariamente previsto.